



COMUNE DI CELLAMARE
(Prov. di Bari)

Deliberazione del Consiglio Comunale - Copia

Nr. 21 del 02-09-2014

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI E DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER L'ANNO DI IMPOSTA 2014.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **due** del mese di **settembre**, alle ore **18:30** nella sala delle adunanze della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione, sessione **Ordinaria**.

Si dà atto che sono intervenuti i seguenti Consiglieri, su **13** assegnati ed in carica:

De Santis Michele	P	Carbonara Fiorenza	P
Laporta Michele	P	Zammataro Anna Elena	P
Losurdo Mariagrazia	P	Digioia Nicola	P
Digioia Giovanni	P	Salvemini Margherita	P
Vurchio Gianluca	P	Pizzi Valentina	A
De Sario Angela	P	Positano Pietro	P
Di Gioia Davide	P		

presenti n. **12**

assenti n. **1**

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente De Santis Michele, Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97 comma 4° lett. a D.L.gs 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale Dott.ssa Pinto Anna Antonia .

Il Sindaco -Presidente legge il 5 punto all'o.d.g. avente ad oggetto "IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI E DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER L'ANNO DI IMPOSTA 2014" e passa la parola all'assessore alle finanze e ai tributi Digioia Giovanni il quale illustra l'argomento e ne propone l'approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI, inoltre, gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO, in particolare, il comma 683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. del 29/04/2014, con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 è stato differito al 31/07/2014;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO, altresì, il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 02/09/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO CHE:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura % dall'utilizzatore e dal possessore, secondo quanto previsto dal regolamento comunale TASI e dalla deliberazione di fissazione delle aliquote del tributo de quo, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO CHE:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che il tributo TASI, per il Comune di Cellamare, è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, sono dettagliatamente di seguito riportati:

codice bilancio	capitolo spesa	descrizione servizio indivisibile comunale	Importo previsto 2014 (€)
1.01.06.03	118.08	Manutenzioni ordinarie varie	10.000,00
1.08.01.03	990	Manutenzione ordinaria strade	20.000,00
1.08.02.03	1012.01	Manutenzione ordinaria giardini e aree verdi	25.000,00
1.08.02.03	1014	Canone pubblica illuminazione	50.000,00
1.08.02.03	1014.10	Consumo energia pubblica illuminazione	160.000,00
1.03.01.02	466	Prevenzione randagismo	12.000,00
1.08.01.03	980	Toponomastica stradale e numeri civici	9.000,00
1.10.04.03	1412.10	Servizi di pubblica utilità	4.000,00
TOTALE			290.000,00

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/08/2012 sono state determinate per il Comune di Cellamare per l'anno 2012, e poi confermate per l'anno 2013, le aliquote IMU nelle seguenti misure:
 - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumentata dello 0,3 % e pertanto pari a 1,06% per tutti i fabbricati;
 - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, diminuzione dello 0,1 % e pertanto pari a 0,1%;
 - aliquota per i terreni, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, diminuzione dello 0,1 % e pertanto pari a 0,66%;
 - aliquota per le aree fabbricabili, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, diminuzione dello 0,1 % e pertanto pari a 0,66%;
 - aliquota di base pari allo 0,4% per le abitazioni principali;
- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

- **aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:**
 - abitazione principale e pertinenze della stessa ed altre unità immobiliare assimilate all'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- **aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per:**
 - per le aree fabbricabili, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, già assoggettate con DCC n.16/2012 ad aliquota IMU dello 0,66%;
- **aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:**
 - per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - tutti i fabbricati assoggettati ad aliquota IMU pari a 1,06% come da DCC n.16/2012;
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
 - unità immobiliari oggetto di contratti di locazione a canone concordato, disciplinati dall'art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 1998 e ss. mm. ii.;
 - unità immobiliari oggetto di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari, disciplinati dall' art. 5, comma 2 della legge n. 431 del 1998 e ss. mm. ii.;
 - alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa;

DATO ATTO CHE con il presente provvedimento, nonché in assenza di diverso deliberato, risultano confermate le aliquote IMU previste con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/08/2012, già confermate dall'organo consiliare per l'anno 2013, che s'intendono confermare anche per l'anno 2014 nel rispetto della normativa in materia vigente;

TENUTO CONTO CHE le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

CONSIDERATO, inoltre, che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad € 290.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 100%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 290.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 290.000,00
Differenza (B-A)	€ 0,00
Percentuale di finanziamento dei costi	100 %

VISTO, altresì, l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il parere del Revisore dei Conti – prot. n. 3296 del 10/07/2014;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta dell'11/07/2014, giusto verbale agli atti dell'ufficio ;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 3 astensioni (Digioia N., Salvemini M., Positano P.) espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti;

D E L I B E R A

1) Di dare atto che il tributo TASI, per il Comune di Cellamare, è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, sono dettagliatamente di seguito riportati:

codice bilancio	capitolo spesa	descrizione servizio indivisibile comunale	Importo previsto 2014 (€)
1.01.06.03	118.08	Manutenzioni ordinarie varie	10.000,00
1.08.01.03	990	Manutenzione ordinaria strade	20.000,00

1.08.02.03	1012.01	Manutenzione ordinaria giardini e aree verdi	25.000,00
1.08.02.03	1014	Canone pubblica illuminazione	50.000,00
1.08.02.03	1014.10	Consumo energia pubblica illuminazione	160.000,00
1.03.01.02	466	Prevenzione randagismo	12.000,00
1.08.01.03	980	Toponomastica stradale e numeri civici	9.000,00
1.10.04.03	1412.10	Servizi di pubblica utilità	4.000,00
TOTALE			290.000,00

2) **Di approvare** per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- **aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:**

- abitazione principale e pertinenze della stessa ed altre unità immobiliare assimilate all'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- **aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per:**

- per le aree fabbricabili, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, già assoggettate con DCC n.16/2012 ad aliquota IMU dello 0,66%;

- **aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:**

- per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- tutti i fabbricati assoggettati ad aliquota IMU pari a 1,06% come da DCC n.16/2012;
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- unità immobiliari oggetto di contratti di locazione a canone concordato, disciplinati dall'art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 1998 e ss. mm. ii.;
- unità immobiliari oggetto di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari, disciplinati dall' art. 5, comma 2 della legge n. 431 del 1998 e ss. mm. ii.;
- alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa;

3) **Di dare atto che:**

- le aliquote di cui al punto precedente rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- il gettito del tributo de quo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili, per come individuati e sopra richiamati, pari al 100%;

4) **Di dare atto**, altresì, che risultano confermate le aliquote IMU, illo tempore determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/08/2012 per l'anno 2012, già confermate dall'organo consiliare per l'anno 2013, che s'intendono confermare anche per l'anno 2014 nel rispetto della normativa in materia vigente;

5) **Di inviare** la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

6) **Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.

7) **Di inserire** nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

8) **Di rendere**, con voti n. 9 favorevoli e n. 3 astensioni (Digioia N., Salvemini M., Positano P.) espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.

IL SINDACO PRESIDENTE

F.to De Santis Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Pinto Anna Antonia

Pareri ai sensi dell'art. 49 c.1 del DLgs.267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

**Il Responsabile del Servizio
F.to LACASELLA GIULIA**

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

**Il Responsabile del Serv. Finanziario
F.to LACASELLA GIULIA**

AFFISSA all'Albo Pretorio a partire dal _____ - Reg. pub.n.

IL MESSO COMUNALE

F.to Sig. Conti Angelo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è **stata pubblicata per 15 giorni consecutivi**
dal _____ al _____ (art.124, comma 1, D.L.gs 267/00).

- che è **divenuta esecutiva il giorno:**
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Pinto Anna Antonia

La presente copia è conforme all'originale.

Cellamare _____

IL RESP. DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Sig.Ronchi Raffaele